



Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

Deliberazione originale della Giunta comunale

NR. 17 Reg. Del.                      Data 18.03.2022	Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE GENOVESE MARIA ROSARIA PER PRESTAZIONE LAVORATIVA OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO PRESSO IL B.I.M. DEL TICINO DI PORLEZZA EX ARTICOLO 1, COMMA 557, LEGGE NR.311/2004.
<b>N°Prot :</b> <u>1809</u> /2022	
<b>Nr.Reg. Pubbl. :</b> <u>143/22</u>	

L'anno duemila ventidue, il giorno **diciotto** del mese di **Marzo** alle ore 19.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

x **SINDACO** : **BERNASCONI Giovanni**  
x **BARBAZZA Deni** – Vice Sindaco  
x **ASSESSORE**: **Mauro MAURI**

Fra gli assenti sono giustificati i signori: nessuno

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Dr. Pasquale Pedace (art.97, c. 4.a, del T.U. n.267/2000).

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione posta all'odierno ordine del giorno.

VISTI gli artt.48 del D.Lgs.18.08.2000, nr.267 e 25 del vigente Statuto Comunale che assegnano a quest'organo la competenza per l'adozione di tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto ad altri organi.

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

Premesso

- che il Bacino Imbrifero Montano del Ticino con sede in Porlezza, via Cuccio nr.8- ha richiesto al Comune di Claino con Osteno l'autorizzazione ad usufruire delle prestazioni della dipendente Maria Rosaria Genovese, cat. D6 – Funzionario Direttivo-Vicesegretario, al fine di assegnare allo stesso le

funzioni di Segretario/Direttore del Bim per il periodo 1° Maggio – 31 Dicembre 2022, ex articolo1, comma 557, Legge nr.311/2004.

Visto che:

- l'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

- che detta attività può essere espletata, previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza del lavoratore, il consenso del lavoratore e solo a seguito di convenzione tra gli enti con la quale vengono stabilite le modalità e i criteri del rapporto di lavoro da instaurarsi ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004.

Atteso che la dipendente interessata ha manifestato il proprio consenso a prestare la propria attività lavorativa presso i due enti.

Ritenuto di aderire alla proposta avanzata dell'Ente di destinazione, tenuto conto altresì che il Comune di Claino con Osteno fa parte del Consorzio Bim e che il fine comune dei due enti è quello di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;

Fatto presente che

- il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione dell'ente richiedente, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente medesimo

- secondo il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, la suddetta norma, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni e dipendente) configura una situazione non dissimile, nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte di personale a tempo parziale. Sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, infatti, la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario. A tal fine si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi.

- con successivo parere della Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008, è stato inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato,

che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza.

Ritenuto pertanto per quanto sopra esposto di autorizzare l'incarico della Dr.ssa Maria Rosaria Genovese per il periodo compreso tra il 1° Maggio ed il 31 Dicembre 2022 per un massimo di 12 ore settimanali, salvo proroga.

Predisposto all'uopo l'allegata bozza di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, disciplinante i reciproci rapporti dei due enti sulla base di quanto suggerito dalla citata Sezione regionale della Corte dei Conti, sezione Veneto, nel parere di cui alla deliberazione n 17/2008 dell'8 maggio 2008.

Visto l'allegato parere espresso ai sensi dell'articolo 49 del TUEL 267/2000;

Visti:

- il Tuel 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- l'articolo 3 della Legge 7-8-1990, nr.241 e s.m.i.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
2. Di consentire, per le motivazioni e alle condizioni in premessa indicate, alla Dr.ssa Genovese Maria Rosaria, dipendente di ruolo di questo Comune, di prestare la propria attività lavorativa oltre l'orario di servizio presso il Bim del Ticino con sede in Porlezza- via Cuccio nr.8- ex art. 1, comma 557, legge 311/2004, accogliendo la richiesta di tale Ente nello spirito di collaborazione tra Enti.
3. Di dare atto che la presente autorizzazione avrà validità dal 1° Maggio 2022 al 31 Dicembre 2022, eventualmente prorogabile, rilevando che la dipendente presterà la propria attività presso il Bim per un massimo di 12 (dodici) ore settimanali fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato nell'ambito del servizio di appartenenza.
4. Di approvare l'allegata bozza di convenzione disciplinante i reciproci rapporti tra i due enti e che, formato da 8 articoli, viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che sarà sottoscritta dal Sindaco, dal presidente del Bim e dalla dipendente per accettazione, dando atto che il presente accordo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati alla dipendente, né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'area-settore di assegnazione, restando salva la facoltà dell'Ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione alla stessa sottesa.
7. Di comunicare l'adozione del presente atto al Bim Ticino di Porlezza e di inviare al predetto Ente la bozza di convenzione.

8. Di assicurare che, in relazione all'incarico in argomento, saranno effettuate le comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all'art. 53, commi 12 e 13, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i. e la dovuta pubblicazione sull'apposita Sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi dell' art. 37 del D.Lgs n. 33/2013.

I N D I


9. Conferire al presente atto, con separata, successiva ed unanime votazione favorevole, valore di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134, 4° comma, D.Lgs.nr.267/2000.

**Allegato:**


Bozza di convenzione

Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
( Rag. BERNASCONI Giovanni)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Pasquale Pedace)



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 07 GIU. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
- Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.
- Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Lì 07 GIU. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18/03/2022/

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Li

07 GIU. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE



VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RECANTE: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE GENOVESE MARIA ROSARIA PER PRESTAZIONE LAVORATIVA OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO PRESSO IL B.I.M. DEL TICINO DI PORLEZZA EX ARTICOLO 1, COMMA 557, LEGGE NR.311/2004..

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Data 18/03/2022



IL RESPONSABILE  
- *Maria Rosaria* -

Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Data 18/03/2022



IL RESPONSABILE  
- *Maria Rosaria* -

A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

**TRA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI N. 1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI CLAINO CON OSTENO DA PARTE DEL BIM (BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL TICINO) AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004.**

Il Comune di Claino con Osteno Valsolda, denominato anche nel seguito della presente Rag. Giovanni Bernasconi

E

Il Bacino Imbrifero Montano del Ticino, con sede in Porlezza- via Cuccio nr.8, in persona del Presidente Rag. Mario Abele Fumagalli denominato di seguito nella presente convenzione anche "Ente di destinazione"

Premesso

- che il Bim ha richiesto al Comune di Claino con Osteno l'autorizzazione ad usufruire delle prestazioni della dipendente Maria Rosaria Genovese, cat. D6 – Funzionario Direttivo-Vicesegretario, al fine di assegnare allo stesso le funzioni di Segretario/Direttore del Bim;
- che questo ente intende aderire alla proposta avanzata dell'Ente di destinazione;
- che il suddetto accordo è stato altresì raggiunto, al fine comune fra enti, di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;
- che l'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
- che detta attività può essere espletata, previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza del lavoratore, consenso del lavoratore, e solo a seguito di convenzione tra gli enti con la quale vengono stabilite le modalità e i criteri del rapporto di lavoro da instaurarsi ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, nonostante la formulazione di detta normativa rappresenti *lex specialis* in quanto consente la stipula di un ulteriore rapporto di lavoro ad un dipendente di Ente locale assunto a tempo indeterminato con contratto full-time (si richiama la deliberazione n.109/2017/PAR della corte dei conti sezione regionale di controllo per il Molise- orientamento ARAN (RAL 1554 Orientamenti applicativi);
- che il Comune di Claino con Osteno con Deliberazione nr.17 in data 18.03.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, ha concesso l'autorizzazione all'utilizzo, a tempo determinato e al di fuori dell'orario di lavoro, per un periodo da 1° Maggio 2022 al 31-12-2022, salvo proroga, e per un massimo di 12 ore settimanali, della dipendente Maria Rosaria Genovese, cat. D6 – Funzionario Direttivo-Vice Segretario, approvando contestualmente il presente schema di convenzione al fine di meglio definire alcuni aspetti comuni ai due rapporti di lavoro tendenti a garantire sia l'applicazione dell'istituto della flessibilità dell'orario di servizio sia il recupero psico-fisico del lavoratore attraverso la condivisione dello stesso periodo di riposo ( ferie );

- che il Bim, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, ha disposto di avvalersi della collaborazione della dipendente Maria Rosaria Genovese, cat. D6 – Funzionario Direttivo-Vice Segretario, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Claino con Osteno, per un periodo dal 1° Maggio al 31-12-2022, salvo proroga, e per un massimo di 12 ore settimanali, da svolgersi oltre il normale orario di servizio prestato presso il Comune di Claino con Osteno, procedendo ad approvare il presente schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti.
- che la dipendente interessata ha manifestato il proprio consenso a prestare la propria attività presso i due enti.

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Articolo 1

Il Comune di Claino con Osteno autorizza, con il consenso della dipendente interessata, che a tal fine controfirma la presente convenzione, l'utilizzo a tempo parziale e al di fuori dell'orario di lavoro, della dipendente Maria Rosaria Genovese, cat. D6 – Funzionario Direttivo-Vicesegretario, da parte del Bim (Bacino Imbrifero Montano del Ticino per il periodo dal 21° Maggio 2022 al 31-12-2022, salvo proroga, e per un massimo di 12 ore settimanali concordate tra le parti, oltre alle 36 ore settimanali di orario settimanale d'obbligo svolto presso il Comune di appartenenza.

### Articolo 2

La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo al Comune di Claino con Osteno a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi aspettative, etc.). Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l'attività lavorativa resa a favore del Bim, saranno corrisposti alla dipendente mensilmente e versati direttamente da quest'ultimo ente.

### Articolo 3

Il Bim, per il tempo di servizio prestato presso l'ente, assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione del rapporto di lavoro, curandone la gestione amministrativa e contabile a mezzo dei propri uffici. Il Comune di Claino con Osteno assumerà i seguenti provvedimenti:

- Autorizzazione per congedo ordinario;
- Autorizzazione per aspettative e congedi previsti dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 il Comune di provenienza autorizza il Bim a servirsi dell'attività lavorativa della dipendente Genovese Maria Rosaria oltre l'orario settimanale d'obbligo, alle seguenti condizioni:

- a) che le prestazioni, rese al di fuori dell'orario di lavoro del Comune di appartenenza, non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di provenienza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;
- b) che sia assicurata l'applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza e che, pertanto:



c) nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non superi, in ogni caso, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario;

d) sia assicurato al lavoratore il diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore;

e) il lavoratore benefici di un congruo intervallo per pausa, secondo le modalità e la durata

f) sia assicurato al lavoratore il diritto, ogni sette giorni, a un periodo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica;

g) le ferie annuali siano garantite al lavoratore nello stesso periodo, come disposto dal Comune di appartenenza, secondo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro.

#### Articolo 5

La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi i Comuni, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dalla dipendente interessata. La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

#### Articolo 6

Le Parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui la dipendente autorizzata verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati; A tal fine, la dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati.

Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

#### Articolo 7

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti della dipendente autorizzata, che espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.

#### Articolo 8

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Claino con Osteno, Li \_\_\_\_\_

Porlezza, Li \_\_\_\_\_

Per il Comune di Claino con Osteno – IL SINDACO (Rag. Giovanni Bernasconi)

\_\_\_\_\_

Per il Bacino Imbrifero Montano del Ticino – IL PRESIDENTE (Rag. Mario Abele Fumagalli) \_\_\_\_\_

La Dipendente (Dr.ssa Maria Rosaria Genovese) \_\_\_\_\_